Num. 224

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principi col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	58	30	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . . »	56	26	14

TORINO, Martedì 22 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . . L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	31	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
21 Settembre	735,32	733,02	729,90	+20,2	+22,0	+23,1	+16,1	+20,0	+20,1	+13,2	E.N.E.	N.N.E.	N.N.E.	Annuvolato	Coperto chiaro	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 SETTEMBRE 1863

Relazione a S. M. fatta in udienza del 6 settembre 1863.

Sire,

Per la determinazione presa di trasferire nel palazzo dei Musei la Reale Pinacoteca, si dovette nello scorso anno traslocare l'archivio delle finanze dal palazzo stesso alla casa ex-gesuitica dei Santi Martiri. Lo spostamento di quell'enorme quantità di carte non potè naturalmente aver luogo senza qualche disordine nella loro distribuzione; epperò si fa più vivamente sentire il bisogno di provvedere al riordinamento di quell'importante deposito, molto più che per le seguite mutazioni negli ordinamenti dell'Amministrazione centrale si versano all'archivio considerevoli quantità di carte importanti, le quali vogliono essere ordinatamente disposte e classificate.

Riconoscendo però la convenienza di ristabilire l'ufficio di archivio, pel cui personale trovasi già inscritta in bilancio la somma di lire 13,000, il Riferente si è fatto studio di raggiungere lo scopo colla minor spesa possibile, e di conseguire nuove economie sul capitolo 147 del bilancio, destinato appunto alle spese degli archivi di finanza. Collegando quindi l'istituzione del nuovo ufficio con alcune modificazioni al ruolo organico dell'archivio di finanza in Milano, il cui personale si constatò superiore alle esigenze del servizio, si crede di assicurare il buon ordine dei due archivi, ottenendo un risparmio di L. 10,400 sul capitolo 147 del bilancio nel modo seguente:

Archivio di Torino.

Somma stanziata all'art. 1 del capitolo 147 — L. 13,000

Somma di cui si dispone coll'unito progetto di R. Decreto — » 10,200

Minor spesa L. 2,800

Archivio di Milano

Somma stanziata all'art. 2 del capitolo 147 — L. 36,500

Spesa effettiva risultante dalle modificazioni contenute nell'unito progetto di Decreto — » 33,300

Minor spesa » 3,200

Risparmio derivante all'art. 3 dello stesso capitolo per la seguita soppressione dell'archivio della Commissione liquidatrice del Debito Pubblico in Milano, le cui carte furono concentrate nell'archivio delle finanze — » 4,400

Economia complessiva sul capitolo L. 10,400

Per queste considerazioni il Riferente prega la M. V. di voler apporre la Sovrana sua firma agli uniti progetti di Decreto.

Il N. 1461 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo numerico dell'Archivio generale delle Finanze in Torino è stabilito nel modo seguente:

Num. dei Posti	Impieghi	Stipendi
1	Segretario Capo d'ufficio	L. 3,500 »
1	Applicato di 1.a classe	» 2,200 »
1	Applicato di 2.a classe	» 1,800 »
1	Applicato di 4.a classe	» 1,200 »
1	Inserviente	» 800 »
	Totale	L. 9,500 »

Art. 2. Il fondo per le spese d'ufficio è stabilito in lire settecento.

Art. 3. Il presente Decreto avrà esecuzione col 1.o novembre p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1462 della Raccolta Ufficiale delle Leggi dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 9 novembre 1862, n. 963;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo numerico dell'Archivio delle Finanze ed uniti in Milano è diminuito di un posto di Applicato di terza classe e di un posto di Applicato di quarta classe.

Art. 2. Il fondo destinato alle spese d'ufficio del suddetto Archivio è ridotto alla somma di lire duemila.

Art. 3. Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1.o novembre p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 3 settembre 1863.

Sire,

Nella tornata delli 28 aprile di quest'anno io aveva l'onore di sottoporre al Parlamento un progetto di legge risguardante il servizio delle polveri, per la fabbricazione delle quali esiste in talune Provincie la privativa del Governo, in altre è data libera facoltà a' privati, ed inoltre le norme per la circolazione e tariffa dei prezzi sono pur svariate. Ultima delle leggi unificatrici dell'Amministrazione delle finanze da me presentata, io avrei desiderato ch'essa pure si fosse discussa e votata, se la trattazione di materie più gravi e di più immediate interesse non avesse così a lungo occupato il Parlamento che l'opportunità mi falliva per invocare la discussione sulla legge predetta. La nuova sessione tratterà tale argomento e dirà se meglio valga il sistema della libertà da me proposto, o quello della privativa; se questa convenga estendere o quella acclamare anche per siffatto prodotto con quelle cautele che ne temperino l'esercizio. Ma quello a cui fin d'ora è necessario di porre riparo si è la diversità dei prezzi statuiti nelle tre tariffe ora vigenti, l'una per le Provincie del Piemonte e della Lombardia, l'altra per le Parmensi e Modenesi e la terza per le Napolitane; sconcio grave troppo, che offende il principio della uguaglianza e ricorda differenze di Stati che fortunatamente in Italia più non esistono.

La parificazione delle tariffe avrà anche a mio avviso l'effetto di aumentare i proventi dello Stato e finalmente darà materia d'esperienza e di confronto per giudicare fra le fabbriche governative e la concorrenza privata.

A questo fine, d'accordo col Ministro della Guerra e col consenso del Consiglio, ho l'onore di sottoporre a V. M. il presente Decreto pregandola ad apporvi la Reale sua firma.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.o ottobre p. v. la vendita delle polveri da fuoco in tutte le Provincie nelle quali è in vigore la privativa delle medesime verrà fatta secondo l'annessa tariffa firmata d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze.

Art. 2. Le discipline per la vendita delle polveri saranno stabilite dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. La importazione della polvere da fuoco verso il pagamento di L. 6 il chilogramma potrà effettuarsi in qualunque quantità per le Dogane di 1.o ordine, salvo l'adempimento delle disposizioni vigenti.

Art. 4. È derogata ogni disposizione contraria al presente Decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale nella prossima riunione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1463 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

TARIFFA *dei prezzi per la vendita delle polveri da fuoco nelle Provincie in cui ne è in vigore la privativa.*

Qualità delle polveri	Prezzi di vendita per ogni chilogramma: Dal Magazziniere al Rivenditore		Dal Rivenditore al Pubblico		Dal Magazziniere per la esportazione	
Polvere da caccia soprafina ossia reale in scatole di color rosso	8	»	8	50	»	»
Id. fina in scatole di color verde	6	»	6	50	»	»
Id. ordinaria in scatole di color bruno	4	»	4	50	»	»
Id. da cannone	3	»	3	30	2	»
Id. da mina	2	»	2	20	»	»

Osservazioni.

1. Il prezzo dei recipienti per la polvere da cannone e da mina sarà pagato a parte nella misura da determinarsi dal Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Guerra.

2. Il prezzo delle frazioni di chilogramma nella vendita al minuto sarà proporzionato a quelli suindicati.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i risultamenti degli esami de' concorrenti ai quattro posti gratuiti della fondazione Ghislieri vacanti nel Convitto parificato ai nazionali d'Alessandria;

Visto il processo verbale della Giunta centrale per lo scrutinio de' lavori in iscritto;

Viste le proposte dell'Ispettorato generale;

Vista la Legge 21 febbraio 1859, n. 3231, ed il relativo Regolamento 21 giugno 1859, n. 3150,

Decreta quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarati vincitori di un posto gratuito della fondazione Ghislieri ed ammessi a fruirne nel Convitto pareggiato ai nazionali d'Alessandria sotto le condizioni prescritte dalle vigenti discipline:

Ocella Francesco, da Bosco Marengo, aspirante alla 2.a classe del Ginnasio;

Inverardi Tommaso, da Bosco Marengo, aspirante alla 1.a classe del Ginnasio.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 9 settembre 1863.

Il Ministro M. AMARI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i risultamenti degli esami apertisi il 17 del passato agosto per concorso a sei posti gratuiti vacanti nei Convitti Nazionali di Genova, Voghera, Cagliari e Sassari pei corsi secondari classici e ad otto vacanti nei Convitti Nazionali di Torino, Genova, Novara, Vo-

APPENDICE

L'ONESTÀ

Romanzo

(Continuazione, vedi n. 198, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 209 210, 211, 216, 218, 220 e 221)

CAPITOLO X. (*seguito*)

— Bernardo non è in casa: aveva risposto Giuliano, che troppo temendo qual fosse il nuovo incidente, si torturava il cervello per trovar modo di ottenere che Prosdocimo non parlasse in presenza di Teresa, affine di risparmiare questo brutto colpo alla povera madre. Ma se la si compiace di passare nella mia camera, potremo discorrere noi due....

— È presto discorso: interrompeva con violenza il padrone inviperito. Sono venuto a dir loro chiaro e tondo che Bernardo è un ladro, e che non lo voglio più.... non lo voglio più.

Teresa gettò un grido. Queste crude parole si unirono nella sua mente al fatto dell'arresto, e vide suo figlio colpevole, condannato, disonorato. Si lasciò cadere sopra una seggiola mezzo svenuta.

— Signore! gridò con indignazione Giuliano. Ella mentisce!

— Io mentisco? — Ah!... Cospetto!... Glie lo mostrerò io se mentisco. Vado dal procuratore del Re e do la mia brava querela... Non lo volevo fare per riguardo a loro... Ma mi s'insulta?... Va bene! La vedremo!

E si mosse per uscire.

Teresa con uno slancio gli fu dritta dinanzi, tendendogli in atto supplichevole le mani. Giuliano lo arrestò per un braccio.

— Per carità! Disse quella.

— Ascolti, signor Prosdocimo: disse il pittore.

Prosdocimo rimase commosso dal turbamento della povera madre.

— Mi rincresce per lei... per loro due, che stimo molto.... Sono anche disposto a rinunciare al processo.... Sì, molto volontieri.... purchè io non abbia da perder nulla... Ma tenerlo nel mio negozio quel giovinastro?... No, non più... È un abuso di fiducia che non posso perdonare.

— Ma s'ella s'ingannasse, signor Prosdocimo? Se Bernardo fosse affatto innocente?

— Sì, bravo! Ieri sera ha sbevazzato e giuocato coi miei danari. Ecco la sua innocenza!

— Quanto abbia fatto ier sera a lei non deve importare, quando abbia la prova che mio fratello non ha nessun torto verso di lei. So di che cosa si tratta, perchè Bernardo, il quale aveva una somma da rimetterle, e quest'oggi non poteva recarsi a bottega, voleva incaricar me di portargliela.

— Eh? Le sono storielle codeste...

— Le sono verità: e s'ella si reca a casa sua e ci aspetta, fra mezz'ora mio fratello ed io saremo là a dargliene l'aver suo.

— *Lei* l'aggiusta per benino: ma non mi torrà mai di capo che quello sconsigliato ha fatto l'orgia di ieri sera coi miei denari. E la capisce se io posso ancora nutrir molta fiducia in lui!... Basta! Per riguardo suo... e della signora Teresa.... e unicamente per questo, io acconsento a metterci una pietra su quest'affare.... e seguiterò anche a tener Bernardo come garzone, se gli è vero che di questa sera mi porterà la somma. Se no, gli dica pure che si cerchi un altro principale, che non voglio più saperne di lui.

Prosdocimo partì e Giuliano corse alla questura.

Figuratevi l'ansietà con cui Bernardo stava aspettando la venuta di suo fratello, a cui la guardia era tornata dicendo di aver consegnata la lettera, e il quale pur tuttavia non si vedeva comparire, trattenuto com'egli era stato dall'arrivo del signor Prosdocimo.

Giunse finalmente, e confermato i detti di Bernardo circa l'orologio, venne l'operaio lasciato in libertà.

— Che? Disse Giuliano uscendo con suo fratello, tu non hai ancora portato l'orologio al *Monte*?

— Non ho potuto: rispose Bernardo; mi sono rintoppato subito in quel malaugurato Borgetti.

— Ma vedi se non è una testa pazza la tua!.... Non istarò a farti dei rimproveri, ora che il fatto medesimo si è incaricato di punirti e di provarti i torti della tua cervellinaggine. — Qui bisogna correre di galoppo al *Monte*, e poi subito dal principale. Sappi ch'egli è venuto a casa poc'anzi, invelenito contro di te all'ultimo grado, perchè ha saputo tutto; ed ha giurato che se tu non gli portavi quei denari di questa sera non ti voleva più a nissun patto fra i suoi garzoni.

Si corre al *Monte di Pietà*, ma era già chiuso, per non aprirsi più che il domani.

Che fare? A chi rivolgersi? Giuliano stette un momento sopra pensiero, e poi non tardò a pigliare una risoluzione.

— Va a casa: disse vibratamente a Bernardo; ed aspettamivi. Alla mamma di' che io sono andato dal tuo principale e che è tutto aggiustato.

Si fece restituire i denari che gli aveva dati, e corse verso la bottega di Prosdocimo.

Quando fu nella strada in cui era la bottega, entrò da un orefice e vendette l'orologio. Usciva di là numerando i denari per mettere insieme la somma da darsi al principale di Bernardo, quando lo riscosse una voce che gli diceva:

— *Lei* qui, signor Giuliano!

Era la voce del principale medesimo che l'aveva visto uscire dalla bottega dell'orafo. Giuliano arrossì come un colpevole colto in fallo.

— Andavo giusto da lei: diss'egli impacciatamente; andavo a portargliene....

— Ho capito, ho capito! Borbottò Prosdocimo, facendo un certo suo atto del capo che significava: — oh! se io l'aveva vista giusta la cosa!

E passato il suo sotto il braccio di Giuliano, lo condusse seco nel fondaco.

ghera, Cagliari e Sassari pei corsi tecnici;

Visti i processi verbali delle due Giunte centrali esaminatrici;

Viste le proposte dell'Ispettorato generale;

Vista la Legge 11 aprile 1859, n. 3318, ed il relativo Regolamento approvato con Decreto Reale sotto la stessa data, n. 3319, ed il Reale Decreto 26 dicembre 1861,

Decreta quanto segue:

Art. 1. Sono dichiarati vincitori d'un posto gratuito ed ammessi al godimento di esso sotto le condizioni prescritte dalle vigenti discipline:

Pei corsi classici

Rossi Carlo, da Mondovì, aspirante al 1.o anno di corso liceale, nel Convitto Nazionale di Genova;

Castagnone Stefano, da Casale Monferrato, aspirante alla 2.a classe del Ginnasio, nel Convitto Nazionale di Voghera;

Berlingues Enrico, da Sassari, aspirante alla 2.a classe del Ginnasio, e

De Martis Pasquale, da Templo, aspirante alla 1.a cl. del Ginnasio, nel Convitto Nazionale di Sassari;

Esterle Carlo, da Trento, aspirante alla 2.a classe del Ginnasio, nel Convitto Nazionale di Cagliari.

Per i corsi tecnici

Orazza Emilio, da Torino, aspirante alla 2.a cl. della scuola tecnica, nel Convitto Nazionale di Torino.

Art. 2. I rettori dei predetti Convitti Nazionali sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 9 settembre 1863.

Il Ministro M. Amari.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Decreto d'oggi col quale venne dichiarato vincitore di un posto gratuito nel Convitto Nazionale di Cagliari pei corsi classici il giovane Esterle Carlo, da Trento;

Considerando che tale giovane, pei servigi importanti resi al paese dal defunto suo padre, era già stato ammesso a godere un posto gratuito nel Convitto Nazionale di Novara dove tuttora trovasi, e che ragioni di convenienza consigliano di mantenervelo,

Decreta quanto segue:

Articolo unico.

Il giovane Esterle Carlo, da Trento, vincitore d'un posto gratuito nel Convitto Nazionale di Cagliari pei corsi classici è ammesso a godere di tal posto continuando a rimanere nel Convitto Nazionale di Novara.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 9 settembre 1863.

Il Ministro M. Amari.

Nella Gazzetta del 3 corrente, n. 209, pag. 2.a, col. 3.a, linea 23, in luogo di *Jannetti maggiore Pietro, id. Sanserero, id. Cento*, leggasi *Zannetti maggiore, ecc.*

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 21 Settembre 1863

Per l'effetto divisato nell'art. 8 della legge 15 agosto 1863, n. 1409, sulla repressione del brigantaggio, sono stabilite le norme seguenti:

Art. 1. Le guardie nazionali ed i volontari contemplati nell'art. 8 della legge dell 15 agosto 1863, che intendono far valere il diritto alla pensione a termini dell'art. 3 della legge 27 giugno 1850, dovranno rivolgere la domanda al Prefetto o Sotto-Prefetto della provincia o del circondario di loro residenza.

Art. 2. La domanda conterrà l'indicazione della ferita o mutilazione, e l'esposizione del fatto e delle circostanze in cui ebbe luogo; e deve essere corredata:

1. Del certificato dell'iscrizione ai ruoli della guardia nazionale o delle squadre dei volontari, rilasciato dall'ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura;

2. Del certificato dell'ufficiale sanitario dell'ospedale ove il richiedente fu curato, vidimato dal Comando dell'arma dei Carabinieri, il quale conterrà la descrizione della natura e degli effetti della ferita o mutilazione;

3. Dei documenti comprovanti la causa e la natura della ferita o mutilazione, l'epoca, il luogo, e le circostanze del servizio in cui fu riportata.

Saranno considerati come documenti i rapporti autentici, che avranno fatto constare dei fatti asseriti, ovvero i certificati delle autorità civili o militari, o finalmente le informazioni od inchieste operate per ordine e col concorso delle autorità medesime.

Art. 3. Il Prefetto o Sotto-Prefetto volgerà la domanda colle carte al Generale Comandante la Divisione o Sotto-Divisione militare, Zona o Sotto-Zona, il quale convoca un Consiglio incaricato di surrogare il Consiglio d'amministrazione di reggimento, così composto:

Comandante del circondario, *Presidente*;

Id. l'arma dei Carabinieri, *Membro*;

Due capitani od ufficiali subalterni, *Id.*

Uno dei capitani od ufficiali subalterni farà da segretario.

Art. 4. Il Consiglio farà visitare innanzi a sè il richiedente da due ufficiali di sanità militari od anche civili, purchè addetti ad un pubblico stabilimento, e ne consegnerà il risultato in apposito verbale conforme al modello n. 5, e gli ufficiali di sanità rilascieranno un certificato analogo al modello n. 6; annessi l'uno e l'altro all'istruzione ministeriale 26 giugno 1853: il Consiglio compilerà quindi il suo parere col modello n. 7 della istruzione, e trasmetterà poscia il tutto al Comandante suddetto per essere spedito al Ministero della Guerra.

Art. 5. Gli orfani delle guardie nazionali o dei volontari morti a cagione delle ferite o mutilazioni, al fine di conseguire il sussidio divisato nell'art. 28 della legge 27 giugno 1850, dovranno presentare per mezzo del proprio tutore la domanda al Prefetto o Sotto-Prefetto della provincia o circondario del loro domicilio, per l'effetto espresso nel precedente articolo 3.

Il Consiglio di cui in detto articolo si uniformerà al disposto nell'articolo 26 del R. Decreto 15 agosto 1852.

Tale domanda sarà corredata dai documenti indicati nell'art. 2 del presente ed inoltre:

a) Dalla fede di decesso dei genitori;

b) Id. di matrimonio;

c) Dalla propria fede di nascita;

d) Dalla situazione di famiglia (modello *E* della tabella annessa al regolamento sul reclutamento dell'esercito).

Art. 6. Le persone designate nell'art. 32 della riportata legge 27 giugno 1850, all'oggetto di conseguire la pensione od il sussidio ivi indicato, correderanno e presenteranno la domanda nella conformità prescritta nel precedente articolo, per gli effetti in esso divisati: però alla fede di decesso, di cui alla lettera *a)*, il genitore sostituirà una dichiarazione della Giunta municipale, da cui consti che il figlio defunto era l'unico suo sostegno, ed i fratelli invece aggiungeranno la dichiarazione predetta.

Art. 7. Il Ministero della Guerra, come avrà ricevuto la domanda coi documenti, la comunicherà al Consiglio superiore militare di sanità pel suo parere, a norma dell'articolo 33 del precitato R. Decreto 15 agosto 1852.

Il Ministro
A. Della Rovere.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Sessione straordinaria d'esami per concorso a posti gratuiti di Regia fondazione in Convitti nazionali delle antiche Provincie.

Con Decreto Ministeriale del 9 corrente venne stabilito che abbia luogo una Sessione straordinaria di esami per concorso ai seguenti posti gratuiti rimasti vacanti nei Convitti nazionali di

	pei corsi second. classici:	pei corsi tecnici:
Torino	»	1
Genova	»	1
Novara	»	2
Voghera	»	1
Cagliari	1	1
Sassari	1	1

Detti esami dovranno cominciare il 19 del prossimo ottobre e si daranno nelle città di Torino, Novara, Genova, Cagliari o Sassari.

Il tempo utile per la presentazione dei documenti degli aspiranti al concorso è fissato a tutto il giorno 30 del corrente settembre, oltre il qual giorno non sarà più accettata alcuna domanda.

Per coloro che già si presentarono alla Sessione ordinaria di esami tenuta nel passato agosto basterà che comprovino tal cosa perchè senz'altro siano ammessi alla nuova Sessione straordinaria.

Per gli altri si osserveranno le norme fissate dal Regolamento approvato col Regio Decreto 11 aprile 1859, n. 3319, e rammentate col Manifesto del 18 giugno ultimo.

L'esame per gli aspiranti al solo posto vacante pei corsi classici sarà dato unicamente in Cagliari.

Gli esami per i posti de' corsi tecnici si daranno a *Torino* per gli aspiranti inscritti nelle provincie di Torino e Cuneo; a *Novara* per quelli inscritti nelle provincie di Novara, Alessandria e Pavia; a *Genova* per quelli inscritti nelle provincie di Genova e Porto Maurizio; a *Cagliari* ed a *Sassari* per quelli inscritti nelle rispettive provincie.

Torino, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 10 settembre 1863.

Il Direttore capo della 3.a Divisione
S. Gatti.

ESTERO

Allegato al dispaccio del ministro degli affari esteri di Francia al duca di Montebello, in data 3 agosto. (*Vedi Gazzetta di ieri*).

3 agosto 1863.

Nella discussione a cui la questione polacca ha dato luogo, il Governo dell'Imperatore si è finora astenuto dall'insistere sulle stipulazioni del 1815. Ci siamo domandati fino da principio se le stipulazioni di cui esse furono base erano di tal natura da poter assicurare oggidì alla Polonia la tranquillità che non le diedero pel passato. D'altra parte giudicavamo prematuro cominciare una discussione sul vero significato di quelle clausole. Apparteneva, secondo noi, alle potenze che le firmarono, determinarne il senso; e sia che si dovesse tornare all'esecuzione del trattato, sia che si riconoscesse la necessità di sostituirvi altre combinazioni, noi desideravamo operare d'accordo colle potenze che nel 1815 parteciparono alla conclusione dell'atto generale di Vienna, ed anche con tutta l'Europa se era possibile.

Ma il Gabinetto di Pietroborgo avendo ne' suoi ultimi dispacci attribuito alle disposizioni che costituiscono il suo titolo sulla Polonia un'interpretazione che non ci pare esatta, crediamo necessario spiegare in poche parole come le intende il Governo dell'Imperatore.

Si sa che i plenipotenziari, a cui pare sia stata soprattutto a cuore la sorte dei Polacchi, posero in testa all'atto in cui sono riassunte le varie risoluzioni del Congresso le clausole relative alla Polonia. Esse erano state prima discusse come tutte le altre questioni sottomesse al Congresso. I documenti scambiati in quella epoca ne fanno fede. Nessuna deliberazione ebbe un carattere più incontestabilmente europeo. Egualmente che in tutte le altre questioni, appena stabilito l'accordo in seno al Congresso intorno ai principii generali, si segnarono atti particolari fra le Corti più direttamente interessate.

Ma le disposizioni fondamentali dei trattati speciali fra la Russia, l'Austria e la Prussia furono riprodotte nel trattato del 9 giugno 1815, ed inoltre quelle che furono lasciate fuori come secondarie, furono collegate mediante l'articolo 118 dell'atto finale, alle stipulazioni del Congresso. Fu stabilito che avessero la stessa forza e lo stesso valore come se vi fossero inserite parola per parola. Poco importa, sotto tale aspetto, l'influenza che la Russia possa avere allora esercitato per far accettare quelle clausole; poco importa anche che la forma stessa colla quale furono espresse sia dovuta all'iniziativa dell'Imperatore Alessandro, come dice il principe Gortschaffoff nella comunicazione rimessa al Governo inglese.

Quelle stipulazioni fanno parte integrante dell'atto generale di Vienna; le potenze segnatarie hanno il diritto positivo di vigilarne l'esecuzione. Non può esservi dubbio sulla loro competenza.

Ecco dunque che cosa risulta dall'articolo 1.o di quel trattato. Esso è così concepito:

« Il ducato di Varsavia, eccettuate le provincie e i distretti di cui fu disposto altrimenti negli articoli seguenti, è riunito all'Impero di Russia. Esso gli sarà irrevocabilmente legato dalla sua costituzione, per essere posseduto da S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, suoi eredi e successori a perpetuità. S. M. I. si riserva di dare a questo Stato, che godrà di un'amministrazione distinta, l'estensione interna che crederà conveniente. Ella prenderà cogli altri suoi titoli, quello di Czar Re di Polonia, conformemente al protocollo usitato e consacrato dai titoli annessi agli altri suoi possedimenti.

« I Polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell'Austria, e della Prussia, otterranno una rappresentanza ed istituzioni nazionali, regolate secondo il modo di esistenza politica, che ciascuno dei Governi a cui appartengono crederà utile e conveniente accordar loro. »

In altre parole il Congresso di Vienna decise che la più gran parte dell'antico ducato di Varsavia avrebbe formato uno Stato annesso, mediante la sua costituzione, all'Impero russo; che questo stesso Stato possederebbe un'amministrazione distinta; e che riceverebbe la estensione interna che il sovrano giudicherebbe conveniente. Queste espressioni che risultano esplicitamente dal paragrafo primo del primo art. che abbiamo citato, significavano, pei negoziatori del 1815, che il Regno di Polonia sarebbe annesso alla Russia per vincolo personale; che le relazioni dei due Stati sarebbero regolate da una costituzione; che l'amministrazione della Polonia non avrebbe nulla di comune coll'amministrazione russa; in una parola che il nuovo Stato di cui il Congresso aveva tracciato i limiti, avrebbe avuto un'esistenza veramente nazionale sotto la salvaguardia delle potenze e sotto la guarentigia della Carta che gli era promessa.

Se tali disposizioni avessero bisogno di schiarimenti, li troveremmo nelle parole stesse dell'Imperatore Alessandro, quando aprendo la prima Dieta a Varsavia, il 27 marzo 1818, diceva ai Polacchi: « La vostra restaurazione è definita da trattati solenni; è sanzionata dalla Carta costituzionale. L'inviolabilità di questi obblighi esterni e di questa legge fondamentale assicura oggimai alla Polonia un grado onorevole fra le nazioni di Europa. »

Come conseguenza naturale del regime politico accordato alla Polonia, l'Imperatore Alessandro le dava un esercito polacco. Se la forma stessa della Carta, se l'istituzione dell'esercito nazionale non sono espressamente stipulate nel trattato di Vienna; se sotto tale rapporto la Russia non ha contratto obblighi formali coll'Europa: essa ha assunto obblighi morali che non hanno minor forza dinanzi alla pubblica opinione. Le intenzioni altamente manifestate dall'Imperatore Alessandro, le assicurazioni date sì ai Polacchi, come ai plenipotenziari delle potenze, non furono senza influenza per la conclusione degli accomodamenti che gli conferirono la sovranità della Polonia. I Gabinetti avrebbero più difficilmente consentito a prestarvi il loro concorso; i Polacchi vi si sarebbero più difficilmente accomodati, se non fossero stati autorizzati dalle promesse dell'Imperatore Alessandro a fare assegnamento sopra un'applicazione veramente larga e liberale delle disposizioni del trattato.

Quel Sovrano aveva altresì fatto intendere che la formazione di un Regno di Polonia in tali condizioni non era l'ultima parola della sua politica rispetto a Polacchi, ch'egli voleva una più intera ristaurazione della loro patria, che lo Stato formato de' suoi avanzi dai trattati non era altro che il centro di una più vasta agglomerazione, e che una parte delle antiche provincie polacche potrebbero esservi unite. Ed anche di questo pensiero è fatta menzione nel 1.o paragrafo dell'articolo 1.o; è la sola interpretazione che possa adottarsi delle espressioni di estensione interna. La Corte di Russia restava, è vero, giudice dell'estensione che convenisse dare all'accrescimento del territorio ch'essa lasciava intravedere; ma il principio era stabilito, e i segnatari degli atti di Vienna ne hanno egualmente fatto cenno.

Lo stesso articolo, che nel primo paragrafo fa del Regno di Polonia uno Stato costituzionale con un'amministrazione nazionale, destinato ad estendersi in una certa misura, stabilisce nel secondo paragrafo

---

— Caro signor Audisio; cominciò egli tosto senza dar tempo a Giuliano di aprir bocca. Per riparare al fallo del fratello ella è andato a vendere qualche cosa di suo all'orefice.... Non neghi chè gli è come se lo leggessi scritto a stampa. È una bella cosa da parte sua; ma ciò mi conferma nella certezza che Bernardo — scusi sa! — è un poco di buono. Ora, presso di me io non uso tenere che gente onesta....

— Signore!....

— Ciò non vuol dire che io ritratti la mia parola. Ho promesso che se mi si pagava di questa sera avrei continuato a tenerlo per garzone. Ella mi paga ed io non vado pel momento a cercar altro. Ma lo incarico di dire a quel giovane — e glie lo ripeterò io a parole tonde — che al primo, primo balenare ch' e' mi faccia nella via diritta, io lo scaccio sui due piedi senza più riguardi.

— Non avrà di questi fastidi: disse Giuliano con mesta dignità. Bernardo non ama gran che siffatto mestiere, e da lungo tempo vuole rinunciarvi. Penso avviarlo tosto per un'altra strada.

— Tanto meglio! Tanto meglio! Esclamò Prosdocimo. E Dio glie la mandi buona! Quanto a me gli auguro che la nuova strada lo meni diritto alla fortuna.... È giovane molto, e il suo può non essere altro che un errore giovanile: può correggersi e diventare tuttavia un fior di galantuomo, che è quello ch'io gli desidero più vivamente e per lui e per la famiglia.

Giuliano tornò a casa lentamente, a capo chino, meditando.

Bernardo aveva impiastricciato una novelletta qualunque per darla ad intendere alla madre, e stava sbadigliando alla morale che la buona donna gli veniva facendo.

L'artista entrò, e con aspetto ed accento che facevano presentire una comunicazione di sommo rilievo, cominciò:

— Quest'oggi sono intravvenute tali cose, per cui l'esistenza della nostra famiglia, quale si trasse fin qui, è irrevocabilmente infranta, ed una nuova ha da principiare per tutti. Tu, Bernardo, non lavorerai più con Prosdocimo.

— No? Dimandò Bernardo con una indifferenza che s'accostava quasi alla contentezza.

— O santa Vergine! Esclamò Teresa: e' l'ha proprio scacciato?

— No; ma sono io che glie ne ho domandato il congedo.

— Davvero? E che cosa farà egli adesso questo scioperatone?

— Il soldato.

— Il soldato! Ripeterono Teresa e Bernardo con diverso genere di stupore.

— Sì: riprese Giuliano con quella risolutezza di accento che dinota un partito da non mutarsi più. Tu, Bernardo, ambivi una professione più nobile di quella che avevi per le mani, ti do quella delle armi che è nobilissima....

— Ma io non la voglio! Gridò Bernardo.

— Tu la vorrai! Soggiunse Giuliano con fermezza tale da imporre obbedienza e rispetto. Hai vent'anni; l'anno venturo dovrai di necessità vestire il cappotto, tanto vale prenderlo un anno prima, ora che non hai più mestiere, che la tua famiglia non può mantenerti a far nulla, e che hai gran bisogno d'entrare in un ambiente sano che ridesti e rincalzi in te gli stimoli dell'onore e i sentimenti del dovere. La vita del soldato è fra le più oneste, ed oggidì in Italia anche fra le più utili che uomo possa viver mai. In essa tu risolleverai la tua anima che pur troppo s'è lasciata accasciare nel basso, dove s'ella un poco ancora rimanga, troppo è il pericolo che vi resti corrotta per sempre. Hai ambizione ed orgoglio. E nella carriera dell'armi, a' nostri giorni, i più alti gradi sono aperti al merito ed al coraggio. La fortuna non è per noi; bisogna, e tu ed io, conquistarcela colla nostra virtù. Io mi torrò al mondo a studiare, lavorare, vivendo solo con mia madre, finchè sia chiarito di quello che posso ottenere nell'arte.... Possiamo noi un giorno tornare alla presenza dei nostri concittadini; io degno del nome d'artista italiano, tu onorato ufficiale del nostro esercito.

Il giorno dopo questi avvenimenti il nostro valoroso Borgetti si presentava dal padrino di Lidia con un'occhiaia un po' livida ed il naso ancora un po' genfio.

— Ah! mio caro: gli diceva Mignelli colla sua voce insinuante: Giacomo è partito stamattina per la campagna colla sua figliuola, deciso a rimanerci sei mesi.

Borgetti prese quell'aria melensa che gli era così adattata.

— Come? E la mia domanda?

— Breverino non ha voluto udir più a parlare di cose serie, e le ha rimandate tutte al suo ritorno dalla campagna.

Gaspare uscì di perfido umore: e l'occhio esercitato di Giovanni gli lesse sulla fronte la sconfitta.

— Il tuo conte di Bicocca aveva ragione: disse dopo un poco l'elegante padrone al *groom* elegante; il matrimonio per un giovane come me è una catena che non deve accollarsi se non il più tardi possibile.... o mai. Ho deciso di rimanere scapolo.

Giovanni, in segno d'approvazione, inchinò leggermente la sua persona su cui teneva le braccia fieramente incrociate come Napoleone in alto della colonna, e pensò:

— Ho capito! L'hanno mandato a spasso al pari d'un lacchè.

Giuliano, mercè gli aiuti di Mignelli, ha trovato fuor di porta una casuccia circondata di giardino, con una vasta camera bene illuminata ch'egli ha ridotta a studio, e l' ha presa in affitto a modico prezzo. Ci vive con sua madre, segregato da tutti, e lavora indefesso ad una sua gran tela, in cui ha riposte le sue speranze, e vuol mettere tutto il suo talento.

Il notaio viene di quando in quando a vederlo, e lo incoraggia e conforta; due o tre volte, lasciando avviare il discorso a quell'argomento con tutta naturalezza, gli ha già dato notizie di Lidia.

Bernardo impara gli esercizi militari in un paese vicino a Torino, dove ha stanza il battaglione di deposito d'un reggimento che dà la caccia ai briganti nell'Italia meridionale. Appena compiutamente istrutto sarà mandato a raggiungere il suo Corpo.

(*Continua*)

Vittorio Bersezio.

che i Polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell'Austria e della Prussia, otterranno rappresentanza ed istituzioni nazionali. Sotto il nome di Polacchi i Gabinetti hanno inteso qui gli abitanti dell'antico territorio di Polonia che restava fuori dei limiti del nuovo Regno. Conformemente a tal voto, la Gallizia ha ottenuto dal Governo austriaco una Dieta investita delle attribuzioni ordinarie di tal genere di assemblee. Questa provincia è al tempo stesso rappresentata nel Consiglio dell'Impero da deputati chiamati a partecipare al voto delle leggi e dei bilanci per tutta la Monarchia austriaca. Il trattato di Vienna comportava egualmente analoghe istituzioni per le provincie polacche della Russia non comprese nel Regno. A tale riguardo, come per ciò che concerneva l'estensione territoriale, l'articolo 1.o, lo riconosciamo, lascia una grande latitudine di giudizio. La Russia si è riservato di decidere del modo di esistenza delle sue provincie polacche, e di regolare secondo tal modo la forma delle loro istituzioni; ma esse devono avere carattere rappresentativo e nazionale.

Tale è in sostanza il significato dell'articolo su cui verte la controversia. Esso non ha nulla di oscuro, nè di incerto, specialmente se si confrontano quelle disposizioni col linguaggio tenuto dall'Imperatore Alessandro quando furono conchiuse, e colle intenzioni ben note di quel Sovrano. Le idee elevate sotto l'influenza delle quali egli si conduceva nel 1815, sono una testimonianza irrecusabile a favore dell'interpretazione la più liberale.

Qualunque d'altra parte potesse essere il suo pensiero, non è dubbio quale fosse quello della maggior parte dei plenipotenziari. I rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra si erano al principio del Congresso dichiarati apertamente per la ricostituzione di una Polonia indipendente nei limiti del 1772. L'Austria da parte sua aveva dichiarato a più riprese in documenti ufficiali, che questa soluzione era la sola che essa avrebbe preferita, come la più conforme ai grandi principii di giustizia ed agl'interessi generali dell'Europa. Le Potenze dando mano ad una combinazione che rispondeva imperfettamente ai sentimenti di benevolenza che esse professavano per la Polonia, ne volevano almeno la sincera applicazione. Le espressioni del trattato avevano in loro favore il senso il più esteso ed il più favorevole ai Polacchi.

Del resto, se esisteva realmente ambiguità od equivoco, non sarebbe questo il caso di ricorrere al principio tutelare ammesso dai moderni pubblicisti, come pure dai giureconsulti romani in materia d'interpretazione? « Allorchè v'ha dubbio, dice Wattel, l'interpretazione si fa contro colui che fece la legge nel trattato; poichè, aggiunge lo stesso autore, è egli che in certo modo lo ha dettato, è sua colpa se egli non si è spiegato chiaramente e, estendendo o restringendo il significato dei termini nel senso che gli è meno favorevole, non gli si fa torto alcuno, altro torto da quello al quale egli volle esporsi; ma con una interpretazione contraria si correrebbe rischio di volgere termini vaghi od ambigui in tranelli a danno del contraente più debole, il quale fu obbligato a ricevere ciò che il più forte gli ha dettato. »

Abbenchè i Polacchi, propriamente parlando, non fossero parte contraente al Congresso di Vienna, queste considerazioni s'applicano perfettamente alla posizione nella quale essi si trovavano al momento delle trattative sopra le sorti del loro paese, e, ponendoci sul terreno dei trattati, i Gabinetti che presero in mano gl'interessi della Polonia sono in diritto di reclamare per essa il beneficio d'una massima tolta dalle leggi sovrane dell'equità e consacrata dalla giurisprudenza di tutti i paesi e tutti i tempi.

S. E. il barone de Budberg, ambasciatore di Russia, ha dato lettura e rimesso copia, giusta le istruzioni del suo Governo, al ministro degli affari esteri dell'Imperatore de' Francesi del dispaccio seguente:

S. E. il principe di Gortschakoff al signor barone de Budberg a Parigi.

Tsarskoe-Selo, 28 agosto (7 settembre) 1863.

Ho l'onore di trasmettere qui dopo a V. E. la copia di un dispaccio del sig. Drouyn de Lhuys di cui il duca di Montebello fu incaricato di darci comunicazione.

Il Gabinetto imperiale ha preso cognizione di questo documento con tutta l'attenzione ch'esso merita, e col desiderio sincero di far sì che questo scambio d'idee riuscisse ad un accordo.

In seguito a maturo esame, noi non vi abbiamo trovato motivi per discostarci dai punti di vista dei quali vi ho messo a parte nel mio dispaccio dell'1/13 luglio.

Noi crediamo antivenire i voti del signor ministro degli affari esteri di Francia, astenendoci dal prolungare una discussione che non conseguirebbe lo scopo di conciliazione che noi abbiamo in vista, s'essa non avesse altro risultato che di confermare ciascuno dei due Governi nelle sue opinioni sopra una quistione nella quale ci duole assai di non trovarci d'accordo col Gabinetto delle Tuileries.

Non faremo cenno che d'un solo punto del dispaccio del sig. Drouyn de Lhuys, poichè ci sta a cuore il mettere da banda anticipatamente qualsiasi nuovo soggetto di malintelligenza. Voglio parlare dell'allusione fatta a varie riprese e sotto diverse forme dal ministro degli affari esteri di Francia alle provincie occidentali della Russia come partecipanti in certo grado alle stipulazioni internazionali che hanno regolato nel 1815 la sorte del ducato di Varsavia.

Il Gabinetto imperiale non potrebbe ammettere questo punto di vista in qualsiasi misura, anche la più ristretta, e V. Ecc. è invitata a reiterare al sig. Drouyn de Lhuys la dichiarazione già fatta nel mio precedente dispaccio, che S. M. l'Imperatore, sempre pronto ad eseguire scrupolosamente gli obblighi suoi verso tutte le potenze, deve escludere perentoriamente, anche da uno scambio d'idee amichevole, qualsiasi allusione a parti del suo Impero alle quali non si applica alcuna stipulazione internazionale qualsiasi.

Quanto agli altri punti toccati nel dispaccio del ministro degli affari esteri di Francia, noi preferiamo attenerci a quelli nei quali ci troviamo d'accordo, almeno d'intenzione.

Il Governo francese desidera vedere prontamente ristabilito nel Regno di Polonia uno stato di cose che renda la tranquillità a quel paese, il riposo all'Europa, la sicurezza alle relazioni dei Gabinetti.

Noi pure abbiamo questo vivo desiderio, e tutto ciò che può dipendere da noi sarà fatto per realizzarlo.

Il nostro augusto signore rimane animato da intenzioni le più benevole verso la Polonia, le più concilianti verso tutte le Potenze straniere.

Il benessere di tutti i suoi sudditi di tutte le razze e di tutte le convinzioni religiose è un obbligo che S. M. I. ha accettato al cospetto di Dio, della sua coscienza e de'suoi popoli. L'Imperatore consacra tutta la sua sollecitudine ad eseguirlo.

Quanto alla responsabilità che S. M. può assumere nelle sue relazioni internazionali, queste relazioni sono regolate dal diritto pubblico, e la sola violazione di quei principii fondamentali può generare una responsabilità. Il nostro augusto signore ha costantemente rispettato e osservato questi principii verso gli altri Stati. S. M. è in diritto d'aspettarsi e di reclamare lo stesso rispetto da parte delle altre Potenze.

Compiacetevi dar lettura e copia di questo dispaccio al ministro degli affari esteri di Francia.

Gradite, ecc. GORTSCHAKOFF.

L'ambasciatore russo presso la Corte di Londra comunicò al conte Russell il seguente dispaccio:

Il principe Gortschakoff al barone Brunnow.

Tsarskoe-Selo, 26 agosto (7 settembre) 1863.

Lord Napier mi comunicò per ordine del suo Governo un dispaccio di lord Russell, del quale V. E. troverà qui unita una copia.

È esso una risposta ad un dispaccio dell'1|13 luglio ultimo che voi foste invitato a comunicare al primo segretario di Stato di S. M. Britannica.

Le aperture svolte in quel documento ci erano state dettate dal desiderio di pervenire ad un accordo.

Ricevendo le osservazioni che esse suggerirono a lord Russell con quell'attenzione che abbiam sempre porto alle opinioni del Governo di S. M. Britannica, noi non possiamo che dolerci di dover conchiudere che noi non abbiamo aggiunto lo scopo che ci eravamo proposto.

Dacchè questa controversia non potrebbe riuscire che a stabilire e a confermare la discrepanza delle nostre opinioni, egli sarebbe cosa troppo contraria alle nostre disposizioni conciliatorie il prolungarla e crediamo di non poter essere in ciò discordi dal primo segretario di Stato di S. M. Britannica.

Preferiamo richiamar solo la vostra attenzione sui punti essenziali de'suoi dispacci intorno ai quali ci troviamo d'accordo, almeno d'intenzione.

Il Governo di S. M. Britannica desidera veder prontamente ristabilito nel Regno di Polonia uno stato di cose che renda la tranquillità a quel paese, il riposo all'Europa e la sicurezza alle relazioni dei Gabinetti.

Noi consentiamo intieramente in tal desiderio e faremo ogni opera nostra perchè sia adempiuto.

Il nostro augusto signore continua ad essere animato dalle più benevole intenzioni per la Polonia e dalle più conciliatorie disposizioni verso tutte le Potenze straniere. Provvedere al benessere de' suoi sudditi di tutte le razze e di tutte le credenze religiose è un dovere che S. M. I. accettò dinanzi a Dio, dinanzi alla sua coscienza e al suo popolo. L'Imperatore consacra tutte le sue cure all'adempimento di questo dovere.

Quanto alla responsabilità che può da S. M. assumersi nelle sue relazioni internazionali, queste relazioni sono regolate dal diritto pubblico, e solo la violazione di questi principii fondamentali può implicare responsabilità. Il nostro augusto signore ha sempre rispettato e osservato tali principii verso gli altri Stati. L'Imperatore ha diritto di attendersi e chiedere per sè lo stesso rispetto dalle altre Potenze.

Vi compiacerete di dar lettura e copia del presente dispaccio al primo segretario di Stato di Sua Maestà Britannica.

Gradite, ecc. GORTSCHAKOFF.

(Segue il *Memorandum* che fu rimesso in copia dagli ambasciatori di Russia presso le Corti di Parigi, Londra e Vienna ai ministri degli affari esteri rispettivi simultaneamente coi dispacci surriferiti.)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 22 SETTEMBRE 1863

DIARIO

L'Alemagna si dispone a celebrare con grande solennità il cinquantesimo anniversario della battaglia di Lipsia. I capi de' municipii di Lipsia e Berlino hanno spedito a quest'uopo una circolare alle autorità municipali delle primarie città tedesche. Più che la memoria di quella celebre battaglia, dove l'Alemagna e la Russia diedero l'ultimo crollo alla potenza di Napoleone I, pare intendano i Tedeschi celebrare, il 18 e il 19 del prossimo ottobre sul campo di battaglia di Lipsia, il principio che ebbe in quel grande avvenimento l'unità della loro patria. « Le gesta gloriose dei nostri padri, dice infatti la circolare, atterrando la signoria straniera, restituirono le tribù del popolo alemanno, disgiunte da secoli e divenute estranee una all'altra, al sentimento dell'unità e della grandezza della nazione. Entrò per esse negli animi il desiderio invincibile di esprimere l'unità in salde istituzioni e di assicurare i successi della forza nazionale con nazionale ordinamento. Se con suo dolore il popolo tedesco manca ancora di presente di tali istituzioni proprie ad affermare la sua unità e la sua libertà, esso deve nondimeno celebrare per gruppi isolati i grandi giorni che ricordano l'unione delle sue forze ».

Nella tornata del 19 della Dieta germanica i Comitati uniti proposero, nella quistione holsteinese, una risoluzione intesa a regolare l'esecuzione federale. Chieggono i Comitati che la Confederazione entri in possesso del governo del ducato d'Holstein che occuperà con sei mila uomini di truppe annoveresi e sassoni. La riserva sarebbe formata dall'Austria e dalla Prussia. La votazione sopra questa proposta venne dalla Dieta stabilita pel 1.o del prossimo ottobre. Alla seduta del 19 non erano presenti i rappresentanti di Danimarca, di Mecklembourg e delle Case granducale e ducali di Sassonia.

Il ministro della marina d'Austria propose nel suo bilancio preventivo alcune spese straordinarie per aumentare la flotta. Ma non avendo potuto dar risposte soddisfacenti alle domande fattegli, il Comitato di finanza opinò che non fossero da concedere le somme chieste per la costruzione di fregate corazzate, perchè si aggraverebbe troppo il bilancio di quel dicastero, e non è d'altra parte da temere dal suo rifiuto un impedimento grave all'esecuzione dei disegni del Governo.

Quantunque opponente il Ministero, la Camera dei deputati di Vienna ha risoluto testè, come è noto, che si chiedesse l'immediata cessazione dell'arresto del deputato galliziano Rogawski, perchè eseguito in opposizione al paragrafo secondo della legge sull'immunità. Rogawski fu tosto restituito alla libertà. Il tribunale di Lemberg chiese poi alla stessa Camera facoltà di nuovamente arrestare e porre in istato di accusa il deputato. Ma l'Assemblea rispose ieri con un rifiuto alla domanda del tribunale.

Il *Moniteur Universel* di stamane pubblica il manifesto del Governo nazionale polacco spedito sotto forma di dispaccio al principe Czartoryski in risposta ai dispacci del principe Gortschakoff sulla quistione della Polonia. Quel manifesto comparve dapprima nel *J. des Débats* e noi lo abbiam già fatto conoscere sommariamente alcuni giorni sono.

Gli ambasciatori del Re d'Annam furono ricevuti a Parigi dal ministro degli affari esteri. Phan-Thang-Gian, primo ambasciatore, disse che, avendo l'Imperatore Napoleone, nella congiuntura delle ratifiche del trattato intervenuto tra la Francia e l'Impero d'Annam, mandato un'ambasceria a Hué, l'Imperatore Tu-Duc volle dal canto suo spedire un'ambasciata a complimentare l'Imperatore dei Francesi. Il ministro rispose che l'Imperatore era dolente di non poter ricevere tosto la missione annamita, ma che S. M. lo aveva incaricato di farle quelle accoglienze che potesse migliori. — Alcuni giornali di Parigi suppongono che sotto il velo delle asiatiche cortesie si celi qualche importante disegno. L'Imperatore Tu-Duc, pentito a loro avviso di avere stipulato la cessione alla Francia di alcune sue provincie, manderebbe ora proponendone il riscatto all'Imperatore Napoleone.

Un telegramma annunziava testè che il Governo di Washington avesse chiesto alla Spagna di raccorciare il raggio delle acque attorno a Cuba. Meglio informati, dice l'*Epoca* di Madrid, riguardo alla notizia posta in giro di gravi comunicazioni degli Stati Uniti intorno ai limiti della zona giurisdizionale di quelle acque, possiamo affermare che tal quistione non è nuova, ma antica, che v'ebbe una corrispondenza attiva ma amichevole fra i due Gabinetti, e che di presente la bisogna è più che mai in via di prossima composizione, essendosi accettato il principio dell'arbitrato di un monarca europeo.

Secondo notizie di Messico 15 agosto il generale Miramon avendo fatto adesione all'intervento francese, sarebbe dal maresciallo Forey stato nominato comandante supremo delle truppe messicane. Anche Comonfort e Doblado pare abbiano preso parte con Francia e consigliato ai Messicani di rispettare i Francesi. La Corrispondenza Havas aggiunge che i ministri degli Stati Uniti nell'America centrale hanno dichiarato di riconoscere il Governo di Juarez sino a contrarie istruzioni.

Dal canto suo il *Moniteur* afferma che le condizioni politiche migliorano rapidamente. L'impero messicano è stato proclamato nella maggior parte delle città della costa, una mano d'uomini basta per mantenervi l'ordine e ogni giorno produconsi nel paese nuove adesioni al nuovo ordine di cose.

Il signor Chase, segretario del tesoro degli Stati Uniti, ha contratto un nuovo prestito di 50 milioni di dollari.

Lettere dall'Aja al *Moniteur Universel* confermano che l'emancipazione dei negri di Surinam, messa in vigore il 1.o giorno dello scorso luglio, non possa compiersi senza qualche disordine. Nei primi giorni le cose procedettero bene e i negri parevano corrispondere con grande docilità al segnalato benefizio. Ma non tardarono a suscitare difficoltà intorno alla applicazione dell'articolo della legge di emancipazione che li obbliga per dieci anni ad un lavoro regolare e alla sorveglianza dello Stato. Di presente la prima impressione di gratitudine sembra intieramente dimenticata; imperocchè chiedono salari enormi e non adempiono affatto agli obblighi di lavori che si assunsero verso i piantatori. Si fecero anche tumulti abbastanza gravi da dovervi intervenire la forza armata. Questa deplorabile condotta mal risponde alle buone intenzioni di un Governo umano e illuminato e aggrava nella colonia gli effetti di una crisi già antica.

Alcuni giornali parlarono con grande esagerazione di un conflitto sorto sulla costa d'Africa tra il comandante del banco olandese di San Giorgio d'Elmina e le autorità inglesi di un posto vicino. Secondo le accennate lettere dall'Aja tale accidente riducesi a ben poca cosa. Trovandosi gl'Inglesi in guerra colla tribù negra degli Ashanties, il comandante olandese inviò una lettera al Re di quella tribù per richiamarlo al rispetto dovuto al suo territorio. Il caporale che portava la lettera venne arrestato da una mano d'Inglesi e la lettera, passando per la trafila gerarchica, finì per arrivare a Londra, dove fu consegnata senza che fosse stata aperta al rappresentante dei Paesi Bassi coll'espressione del rammarico del Gabinetto britannico per un equivoco che non ebbe altre conseguenze.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Francoforte, 21 *settembre*.

L'*Europe* assicura che l'arciduca Massimiliano accettò definitivamente la corona del Messico a tutto suo rischio e pericolo, ed anzi rinunziò a tutti i diritti e alle prerogative che gli competono come prossimo agnato della corona austriaca.

Messina, 21 *settembre*.

Questa mattina furono inaugurati i lavori per la demolizione della cittadella in presenza delle Autorità e della Guardia Nazionale. Il Sindaco diede il primo colpo di martello. La città è imbandierata. Si cantò il *Tedeum* nella cattedrale.

Londra, 21 *settembre*.

Il *Times* dice che la Russia giuoca una partita pericolosa. Essa procura di guadagnar tempo; ma se i Polacchi tengono fermo, potrebbe darsi che l'Europa non fosse nella prossima primavera così pacifica come lo è al presente.

Anche il *Morning Post* dice essere ora manifesto che la Russia ha voluto guadagnar tempo; soggiunge che il giorno della resa dei conti non può tardar di venire e forse non è così lontano come la Russia mostra di pensare.

Il *Daily News* dice di sperare che al momento dell'azione le potenze si troveranno in un accordo completo.

Gallarate, 21 *settembre*.

Rivista magnifica; nessun accidente; entusiasmo grandissimo; numerosi evviva al Re.

Parigi, 21 *settembre*.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0|0 — 68 25.
Id. id. 4 1|2 0|0. — 96 25.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 93 3|4
Consolidato Italiano 5 0|0 (apertura) — 74 05.
Id. id. chiusura in contanti — 74 05.
Id. id. fine corrente — 73 90.
Prestito italiano — 73 70.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare francese — 1206.
Id. id. italiano — 627.
Id. id. spagnuolo — 730.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele. — 430.
Id. id. Lombardo-Venete 572.
Id. id. Austriache — 422.
Id. id. Romane — 437.
Obbligazioni id. id. — 248.

Parigi, 21 *settembre*.

Un articolo di Limayrac nel *Constitutionnel* sulle risposte russe fa osservare che circa le provincie occidentali della Russia come pure altre, la Francia non è sola nell'opinione che ha emessa. Castelreagh nel 1815, Palmerston nel 1831 hanno trattato la questione nello stesso senso che Drouyn de Lhuys. La questione polacca, soggiunge, entra evidentemente in una nuova fase che richiede il più serio esame.

Parigi, 22 *settembre*.

Il *Moniteur* riproduce la lettera in data del 15 agosto diretta dal Governo nazionale polacco al principe Czartoryski, già pubblicata dai giornali.

Vienna, 22 *settembre*.

La Camera dei deputati ha risoluto di non accordare al tribunale di Lemberg l'autorizzazione di arrestare e porre sotto accusa il deputato Rogawski.

Napoli, 22 *settembre*.

Il principe Oddone partirà giovedì per Genova a bordo del *Governolo*.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

22 settembre 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in cont. 73 90 — corso legale 73 90 — in liq. 73 87 1|2 80 80 85 85 85 90 p. 30 settembre, 74 15 15 p. 31 ottobre.

Debiti speciali — Stati Sardi.

Obbl.e 1849. C. d. m. in c. 1019.

BORSA DI NAPOLI — 21 settembre 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0|0, aperta a 73 90 chiusa a 74.
Id. 3 per 0|0, aperta a 46 chiusa a 46.
Prestito Italiano, aperta a 73 90 chiusa a 73 90.

BORSA DI PARIGI — 21 settembre 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	» »	93 6|8
3 0|0 Francese	»	68 45	68 35
5 0|0 Italiano	»	74 15	73 90
Certificati del nuovo prestito	»	73 90	73 50
Az. del credito mobiliare Ital.	»	625 »	627 »
Id. Francese	»	1225 »	1206 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	432 »	431 »
Lombarde	»	572 »	572 »
Romane	»	437 »	435 »

SPETTACOLI D'OGGI

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1|2) Opera *Gli ultimi giorni di Suli* — ballo *La contessa d'Egmont.*

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *j'amis a la preuva.*

GERBINO (ore 8 1|4). La Dramm. Comp. lombarda di Alamanno Morelli recita: *Il fornaretto.*

CITTÀ DI VIGEVANO

Dovendosi per queste scuole tecniche pareggiate alle governative provvedere alla nomina di

1. Un professore reggente per la storia, geografia, lingua italiana, diritti e doveri dell'uomo nel 2 e 3 anno di corso e sostituzione al num. 5, collo stipendio di L. 1300;
2. Un professore per le matematiche elementari nei 3 anni, collo stipendio di L. 1500;
3. Un professore per la lingua francese nei 3 anni, collo stipendio di L. 1200;
4. Un professore per il disegno nei 3 anni collo stipendio di L. 1200;
5. Un incaricato per la storia, geografia e lingua italiana nel 1 anno e sostituzione al num. 1, collo stipendio di L. 1000;
6. Un professore per la storia naturale e chimica, collo stipendio di L. 840;
7. Un professore per la contabilità, coll'annuo stipendio di L. 840;
8. Un professore per la calligrafia, coll'annuo stipendio di L. 840;
9. Un professore per la sostituzione, coll'annuo stipendio di L. 600;

S'invitano perciò tutti gli aspiranti a presentare a questa segreteria civica non più tardi del giorno 30 del corrente settembre, le loro domande e titoli.

La contabilità e la calligrafia potranno dietro domanda apposita essere aggiunte agli insegnamenti principali, nel qual caso lo stipendio per questi assegnato sarà aumentato di L. 300.

Vigevano, dal palazzo civico, li 12 settembre 1863.

Il sindaco
4062 DE-BENEDETTI.

CITTÀ DI VIGEVANO

AVVISO DI CONCORSO

Dovendosi provvedere alla nomina di

Un Maestro di 4.a classe elementare collo stipendio di . . . . . L. 1,000
Id. id. di 3.a id. id. » 1,000
Id. id. di 2.a id. id. » 800
Id. id. di 1.a id. id. » 800
Un sotto-Maestro della 1.a classe preparatoria . . . . . . » 500
Un Sostituito . . . . » 800

S' invitano perciò tutti gli aspiranti a presentare a questa Segreteria comunale, non più tardi del giorno 30 settembre corrente le loro domande e titoli.

Vigevano, 7 settembre 1863.

Per la Giunta Municipale
4133 *Il Sindaco* DE BENEDETTI.

SOCIETA'
DELLE STRADE FERRATE

del Sud dell' Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

Avviso

Sopra instanza del Dr Giulio Gruum agente in nome e come procuratore del signor Giorgio Yeoman Heath ed in rettifica dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Vienna dei giorni 22, 25 e 29 dicembre 1861, nn. 297, 299 e 311, e riportato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d' Italia nn. 26, 27, 29 dei giorni 30, 31 gennaio e 3 febbraio 1862, viene dichiarato che il termine per l' ammortizzazione del certificato interinale d'azioni e degli stacchi in quell'avviso indicati è di un anno, sei settimane e tre giorni con decorrenza dal giorno d'oggi.

Vienna, 3 giugno 1863. 4156

4067 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza del signor Pietro Berrutti residente in Asti, il tribunale del circondario di Torino, con sentenze in data 7 e 25 agosto ultimo debitamente notificate e trascritte, ordinò la vendita per subasta dei beni già proprii del signor Secondo Sabbione siti sul territorio di Volpiano, composti di porzione di casa, campi, prati e gerbidi, della superficie complessiva di are 491, 27, in odio della Susanna Castellazzo vedova Sabbione, anche quale madre e tutrice delli minori suoi figli Maria, Giuseppe, Paolo, Francesco, Giacomo, Anna ed Angelo, fratelli e sorelle Sabbione, e delli terzi possessori Paolo e Teresa Maria Luigia coniugi Baratta, residenti la prima in Torino e questi ultimi in Volpiano, da aver luogo all'udienza che sarà dallo stesso tribunale tenuta il 16 ottobre prossimo, ore 10 antimeridiane in un sol lotto sul prezzo offerto dall'instante di L. 1311 eccedente le cento volte il tributo diretto verso lo Stato e sotto l'osservanza di tutti li patti e condizioni di cui in relativo bando.

Torino, 14 settembre 1863.

Vaccari sost. Gill.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'Asta

Atteso il ribasso del 20.mo stato fatto in tempo utile ai prezzi di deliberamento dei 4 infraindicati lotti del seguente appalto, si notifica al pubblico che alle ore 10 antimerid. di mercoledì 30 settembre corrente si procederà in quest'ufficio a secondi incanti per il medesimo, cioè :

Appalto della provvista di commestibili e combustibili alla Casa di Custodia detta LA GENERALA, in questa città, durante il triennio 1864-65-66, nelle quantità ed ai prezzi indicati nel seguente quadro, sotto deduzione dei ribassi già esistentivi :

N. dei Lotti	GENERI		Quantità per ogni genere	Prezzo d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto	Ribasso ora esistente per ogni 100 lire L. cent. mill.
2	Carne di vitello o vaccina	Chil.	1,500	1 30	1,950	7,450	5 71 25
	Carne di bue o manzo	»	5,500	1 »	5,500		
5	Paste di 1.a qualità	»	1,600	» 65	1,040	4,995	31 83 75
	Paste di 2.a qualità	»	7,000	» 55	3,850		
	Semolino . . .	»	175	» 60	105		
6	Patate . . .	»	10,000	» 12	1,200	1,200	8 08 75
9	Legna di essenza forte	Mir.	10,000	» 40	4,000	5,990	5 93 »
	Ceppi id. . .	»	1,000	» 40	400		
	Carbone . . .	»	100	1 25	125		
	Paglia . . .	»	400	» 75	300		
	Foglie di grano turco	»	800	1 »	800		
	Fieno maggiengo .	»	365	1 »	365		

Il deliberamento avrà luogo all'estinzione della candela vergine a favore del miglior offerente e sarà definitivo. Le offerte in ribasso non potranno essere minori di centesimi *venticinque* per ogni 100 lire.

Gli accorrenti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima depositare a mani del segretario capo una somma pari al ventesimo dell'importare del lotto per cui intendono far partito. Detto deposito sarà immediatamente restituito a quelli che non saranno rimasti deliberatari.

Nel termine di otto giorni successivi al deliberamento, dovrà il deliberatario passare regolare atto di sottomissione, e presentare un fideiussore ed un approbatore, o prestare una cauzione equivalente al sesto del montare della sua impresa, mediante vincolo di titoli del Debito Pubblico, o deposito d'ugual somma nella cassa dei depositi.

Inoltre dovranno l'appaltatore ed i suoi fideiussori eleggere domicilio legale in questa città.

Il pagamento delle provviste avrà luogo alla fine d'ogni trimestre, dietro presentazione delle richieste e dei buoni dei generi provvisti durante il medesimo, sulla base dei relativi prezzi del contratto, e dedotto il ribasso d'asta.

Detto appalto è soggetto alle altre condizioni contenute nel capitolato approvato dal Ministero dell'Interno li 29 maggio 1863, visibile in questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Si osserveranno inoltre tutte le norme di cui al titolo III del Regolamento approvato con Regio Decreto 7 novembre 1860, num. 4441.

Le spese tutte d' incanti contratto, copie, carta da bollo, ecc., sono a carico degli appaltatori, salvo quelle della registrazione che seguirà *gratis*.

Torino, 11 settembre 1863.

4158 *Il Segretario capo* G. BOBBIO.

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

AVVISO DI DIFFIDAMENTO

Mentre avevano ultimamente luogo i pubblici incanti nelle Prefetture di Milano, Brescia, Cremona, Como, Bergamo e Sondrio, per l'appalto della fornitura generale alle carceri giudiziarie e mandamentali delle rispettive Provincie, durante il quinquennio 1864-68, sotto l'osservanza del capitolato 20 maggio 1863, varie offerte in via privata e collettivamente per tutte le sei Provincie, vennero presentate al Ministero Interni, delle quali non si poteva in allora tener conto, dovendosi attendere l'esito definitivo delle aste ripetutamente aperte

Ora per tutte indistintamente si verificò una compiuta deserzione, motivo per cui,

Si diffida il pubblico, che chiunque intenda di sottomettere qualche proposta, debba farla pervenire, entro scheda suggellata e munita del prescritto deposito di L. 5550 in danaro, ed in cedole del Debito pubblico, alla Direzione Generale delle Carceri, Divisione nona, non più tardi del giorno 10 ottobre p. v., spirato un qual termine si apriranno le schede presentate, e sarà senz'altro accettata quella che sotto il doppio aspetto di maggior ribasso al prezzo d'asta di L. 0, 64 per ogni giornata di presenza, e di migliori guarentigie per parte del titolare, meriti la preferenza.

In caso di parità di due o più offerte, in presenza degl'interessati, la sorte deciderà quale debbe essere la prescelta.

Torino, 19 settembre 1863.

Pel Direttore Generale
Il Direttore capo della nona Divisione
4200 A. SCRIVANI.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'Amministrazione aderendo alle instanze fatte da molti Azionisti per ottenere i titoli al latore, ha stabilito, che a cominciare dal primo ottobre prossimo vengano rilasciate a quegli Azionisti che ne faranno domanda, all'Ufficio della Banca in Torino, via D'Angennes, num. 34, dalle ore 9 alle 12 e da un'ora alle 4 pomeridiane, le Azioni al portatore contro il pagamento di L. 100 per Azione, e dell' interesse 5 p. 0[0 sulle dette lire cento dal primo luglio al giorno del versamento. 4187

Il Consiglio d'Amministrazione si fa nello stesso tempo dovere di annunziare agli Azionisti che le Azioni liberate a L. 250 sono state ammesse alla *quotazione* della Banca di Parigi.

INCANTO VOLONTARIO

Il notaio Taccone Leone notifica che sull'instanza delli Lorenzo, Giuseppe e Natalina moglie di Bonari Angelo fratello e sorella Enrico, ammessi al beneficio della gratuita clientela, ed in contraddittorio delli Graglia Luigi e Graglia Natalina moglie di Giacometti Domenico, Delrivo Giacomo anche pei minori di lui figli, Benedetto, Teresa, Gioanni, Margherita e Giuseppe, Chicco Emilia moglie di Osella Giuseppe, Clotilde e Cesarina moglie di Giorgio Manino fratello e sorella Monsuino, qual delegato da questo regio tribunale con sua sentenza 24 luglio 1863, procederà il 12 ottobre prossimo venturo, ore 12 meridiane, e nel di lui studio posto al secondo piano di casa Bruno, via delle Orfane, numero 16, alla vendita per pubblici incanti del seguente stabile, cioè:

Corpo di casa e casotto, cortile e dipendenze, situato in Torino, sezione Borgo Dora, regione delle Benne, fra le coerenze di Antonio Bottero all'est, di terreni di pubblica ragione al sud, degli eredi di Ignazio Canavero all'ovest e del canale del Parco a nord, distinto in mappa cogli intieri num. 1046 al 1053 inclusivo, 1057, 1057 1[2, 1058 e con parte del 1054, della complessiva superficie di are 9, 33 Questo stabile è gravato di servitù di passaggio con carri a favore della proprietà contigua, all'ovest degli eredi Canavero su parte del sito all'est della casa e sul cortile a nord della medesima e meglio come trovasi amplamente descritto nel capitolato d'asta dal sottoscritto spedito sotto il 12 agosto prossimo passato, e perizia 30 maggio pure prossimo passato.

La vendita seguirà secondo le condizioni inserte in detto capitolato d'asta e perizia in aumento al prezzo ivi fissato in lire 13,181 43.

Torino, 14 settembre 1863.

4161 Taccone not.

4204 FALLIMENTO

di Agostino Salvogo, già negoziante colorista e domiciliato in Torino, via Giulio, num. 10.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 18 corrente mese ha dichiarato il fallimento preindicato; ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili e di commercio del fallito; ha nominato sindaco provvisorio il signor Giuseppe Gamna domiciliato in Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire per la nomina dei sindaci definitivi, alla presenza del signor giudice commissario cav. Luigi Pomba, alli 30 del corrente mese, alle ore tre pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, li 20 settembre 1863.

Avv. Massarola sost. segr.

4206 CITAZIONE

Ad instanza del signor Carlo Pattarino residente in Torino, con atto 21 corrente dell'usciere Satragno, fu citato il signor Emilio Ponti già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la regia giudicatura di Torino, sezione Monviso, alle ore 9 di mattina del 26 corrente settembre, ad oggetto di ottenere decaduto il detto signor Ponti dalla facoltà del riscatto del cavallo di cui in scrittura 21 scorso agosto, e si dichiarò conseguentemente lecito ad esso Pattarino di disporre del cavallo stesso come cosa sua propria.

Torino, 21 settembre 1863.

D'Aquilant sost. Magnago.

GIUDICIO DI SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Biella con sentenza in data 25 agosto prossimo passato ad instanza di Mosca Francesco Giovanni impresario, residente a Biella, autorizzò la vendita per via di subastazione dei beni stabili posseduti dall'Antonio Corso fu Simone suo debitore, nel territorio di Biella, sobborgo detto del Vandorno ove il Corso dimora, e fissò gli incanti all'udienza del 20 ottobre prossimo.

La descrizione degli stabili e le condizioni della vendita trovansi trascritte nel bando formatosi dal segretario del prelodato tribunale in data 7 corrente mese.

Biella, 12 settembre 1863.

4038 Soto Felice p. c.

4007 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza della signora Borgis Marietta moglie a Reale Felice, domiciliati amendue in Fara, ed all'udienza di questo tribunale del giorno 17 ottobre prossimo venturo, si procederà all'incanto ed al successivo deliberamento del caseggiato posto in questa città sul corso di Porta Milano, alli numeri civici 346 1[2 e 347 e parte del 313 ed alli nn. di mappa del 3566, del 3571 e del 3573, descritto nel bando 4 corrente mese del segr. del lodato tribun., in odio di Biscaldi Martini, domiciliato in Carpignano, al prezzo ed alle condizioni in detto bando specificati.

Novara, 9 settembre 1863.

Moro P. sost. Milanesi.

4018 ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 9 mattutine del 6 prossimo mese di ottobre, nella solita sala delle pubbliche udienze dell'ufficio di giudicatura di Barge, posto al piano superiore del palazzo municipale, ed avanti il sottoscritto segretario della medesima statone specialmente delegato dal tribunale del circondario di Saluzzo con decreto 5 agosto ultimo, sull'instanza del signor panattiere Giuseppe Geuna tutore delli minori Genovesio Giacomo e Fortunata, fratello e sorella fu Michele, residenti con quello in Barge, nonchè degli altri cointeressati di loro fratello e sorelle Genovesio Bernardo, Domenica moglie di Giacomo Bertotto e Felicita moglie a Bosio Giuseppe, maggiori d'età, e Prina Cristina loro madre, residenti questa e la Domenica pure in Barge, il Bernardo a Cavour e la Felicita a Villanova d'Asti, si procederà alla vendita a mezzo di pubblici incanti dell'infra designando stabile, di comproprietà delli suddetti instanti sul prezzo d'estimo di lire 3000 portato dalla analoga perizia, sotto i patti ed alle condizioni di cui nel relativo bando del 9 volgente mese, del quale ognuno potrà avere visione nelle solite ore d'ufficio nella segreteria di detta giudicatura.

Stabile a vendersi.

Prato in territorio di Barge, alla regione Rivotorto, designato in mappa sotto il num. 2560 e 2561, in coerenza delli Martina Alessandro, Borda Bossana Michele, eredi di Bossa Domenico, Moschetti Sebastiano e della Carlotta Pallieri, della superficie di are 62, 14, 80 (corrispondenti a giornate 1, 81, 9).

Barge, 11 settembre 1863.

Not. Gio. Batt. Cesa segr. deleg.

4167 INCANTO

Instanti i signori Giuseppe Pasero e Michele Violino, sindaci del fallimento di Beraudo Bartolomeo, già negoziante in commestibili e vetturale in Boves, avanti il sottoscritto segretario mandamentale come delegato dal tribunale del circondario di Cuneo, nel luogo di Boves, e nell'ufficio di giudicatura il dì 15 ottobre p. v., ore 9 di mattina, si procederà alla vendita per incanto di tre lotti di stabili caduti in detto fallimento e posti in fini di Boves sul prezzo di L. 255 c. 78 pel lotto primo, di L. 800 pel secondo, e di L. 200 pel terzo, e sotto le condizioni di cui nel relativo bando visibile presso questa segreteria mandamentale.

Boves, il 18 settembre 1863.

G. Battista Bogliani segr. deleg.

4180 ASSENZA

Si rende noto per tutti gli effetti che di legge qualmente il tribunale di circondario di Chiavari con sentenza preparatoria in data 10 corrente mese, sulle instanze di Ghio Simone fu Gio. Battista, Vittoria e Bianca sorelle Ghio di Giovanni, domiciliati a San Bartolomeo della Ginestra, comune di Sestri Levante, ammessi al gratuito patrocinio, mandò assumersi, in contraddittorio del pubblico ministero e dal sig. giudice avv. Luigi Pennaroli all'uopo delegato, sommarie giurate informazioni sulla assenza di Ghio Simone di Giovanni, nipote e fratello rispettivamente degli instanti di suddetto S. Bartolomeo.

Chiavari, il 14 settembre 1863.

Ant. Muzio sost. Garibaldi.

4201 NOTIFICANZA.

Si notifica al pubblico che dietro ricorso sporto dalli signori Giovanni Battista e Gioachino fratelli Quaglia, venne con decreto in data d'oggi del signor presidente di questo tribunale autorizzato l'aumento del solo mezzo sesto sul prezzo degli stabili stati il 18 andante subastati a pregiudicio del sig. Andrea Derossi di Niella Tanaro.

Mondovì, 19 settembre 1863.

Camillo Durando p. c.

3871 SUBASTAZIONE.

Instante il sig. Jacod Pietro, negoziante in questa città, il tribunale di circondario della città stessa con sentenza contumaciale 19 agosto 1863 ordinò la espropriazione forzata per via di subasta a pregiudicio del sig. conte Gaspare Fauzone di Nucetto di questa città, di una casa sita nella città stessa, e di alcuni stabili consistenti in case, alteni e prati sulle fini stesse, nelle regioni Santa Croce e Ligarilli, alli numeri di mappa 16667, 16668, 16798 e 16799, e si fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il 30 prossimo ottobre, sotto l' osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando.

Mondovì, il 1.o settembre 1863.

Blengini sost. Blengini.

4086 VENDITA AI PUBBLICI INCANTI

Il giorno 21 ottobre prossimo venturo, avanti il tribunale del circondario di Pinerolo, si procederà alla vendita ai pubblici incanti di alcuni stabili situati sui territorii di Cantaluppa, Tavernette e Frossasco, proprii di Bartolomeo Giotto, consistenti in casamenti, orti, corti, campi, alteni, boschi, prati e vigne, del superficiale quantitativo in complesso di ett. 9, are 97, cent. 46.

L'incanto degli stabili suddetti avrà luogo in due lotti di cui il primo composto degli stabili in territorio di Cantaluppa, di ettari 6, are 36, cent. 37, al prezzo di L. 3980, ed il secondo composto di quelli sui territorii di Tavernette e Frossasco, di ett. 3, are 21, cent. 9, al prezzo di L. 1590, offerto dall'instante signor notaio Michele Morelli di Giaveno, eccedente cento volte il tributo diretto verso lo Stato sui medesimi imposto, ed alle altre condizioni apparenti dal relativo bando venale.

Pinerolo, 13 settembre 1863.

E. Varese sost. Varese.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.